



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare N. 4/2019 del Collegio

IN COLLABORAZIONE CON:



MC PREFABBRICATI



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

CIRCOLARE N. 4 DEL 28 MARZO 2019

INDICE:

- Catasto
- Edilizia
- Elettrotecnica
- Energia
- Fiscale
- LL.PP.
- Vigili del fuoco



CATASTO

CATASTO

PROGETTO CARTOGRAFIA IN REGIONE LOMBARDIA – COMUNE DI RODERO (CO)

L'Agenzia delle Entrate - Uff. Territoriale di Como comunica - l'avvenuta conclusione delle attività di aggiornamento e messa in conservazione dal 21/03/2019 degli atti cartografici e censuari del Comune di Roderò.



Direzione Provinciale di Como

Ufficio Provinciale - Territorio

Reparto Gestione Banche Dati e servizi catastali

Ordini e Collegi professionali della
Provincia di Como

e, p.c. Direzione Centrale Servizi Catastali,
Cartografici e di Pubblicità Immobiliare

Direzione regionale della Lombardia

- Area di Staff
- Ufficio Attività Immobiliari
- Ufficio Organizzazione e Controllo di gestione

OGGETTO: Progetto cartografia in Regione Lombardia – Comunicazione di entrata in conservazione della nuova cartografia catastale del comune di Roderò (CO)

Nell'ambito del progetto "Cartografia in Regione Lombardia", premesso che:

- dal 28 gennaio 2019 al 26 febbraio 2019, sono state espletate le attività di pubblicazione degli atti concernenti la nuova cartografia catastale del Comune di Rodero, conseguenti al riordino fondiario con derivazione da rilievo aerofotogrammetrico;
- con nota del 27 febbraio 2019, il Comune di Rodero attestava l'effettiva pubblicazione all'albo Pretorio e on-line degli atti predisposti per la nuova cartografia catastale;
- inoltre, a seguito del nulla-osta rilasciato dalla Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare, sono state trattate le variazioni relative alle osservazioni pervenute nel periodo della pubblicazione e chiesto alla Società Sogei di procedere nell'aggiornamento;
- la Società Sogei ha comunicato che sono stati aggiornati gli archivi catastali, con la registrazione delle note di variazione predisposte e già pubblicate, integrate anche a seguito delle osservazioni/reclami presentati;

Tanto premesso comunico l'avvenuta conclusione delle attività di aggiornamento e messa in conservazione dal **21/03/2019** degli atti cartografici e censuari del Comune di Rodero .

Nel ringraziare per la fattiva collaborazione, chiedo di informare i propri iscritti del contenuto della presente.

IL FUNZIONARIO DELEGATO^(*)

Domenico D'Angelo
(firmato digitalmente)

() Firma su delega del Direttore provinciale, Rossella Fischetti*

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente



EDILIZIA

PERMESSO DI COSTRUIRE PER CAMBIO D'USO DEL SOTTOTETTO

Ordinanza Corte di Cassazione n° 9046/2019 del 11.01.2019

Cassazione: il cambio destinazione d'uso del sottotetto, da vano tecnico ad uso residenziale, senza il permesso di costruire costituisce abuso edilizio

Con la recente ordinanza n. 9046/2019, la Corte di Cassazione interviene in merito ad un caso riguardante il cambio destinazione d'uso di un sottotetto.

In particolare, viene ribadito che se un intervento edilizio comporta il cambio di destinazione d'uso, da vano tecnico ad uso residenziale, serve sempre il rilascio del permesso di costruire, pena la responsabilità penale, in quanto l'intervento comporta una trasformazione radicale.

Il caso

Il caso in esame riguarda il ricorso proposto dal proprietario di un immobile che ha modificato la destinazione d'uso del sottotetto per finalità abitative, per rendere fruibile il locale sottostante.

La modifica è avvenuta in assenza della necessaria autorizzazione e il proprietario viene quindi accusato di abuso edilizio in quanto l'attività edilizia ha modificato in maniera radicale il vano, assestandolo ad una diversa funzione all'interno dell'abitazione.

A detta del ricorrente, invece, non c'è stata alcuna modifica radicale del sottotetto, tanto che la destinazione del locale sarebbe rimasta la medesima anche a seguito dell'attività di costruzione.

Iter processuale

La Corte d'Appello ha confermato la sentenza del Tribunale di primo grado, che aveva condannato il cittadino alla pena di 2 mesi di arresto e 9 000 euro di ammenda, in quanto colpevole del reato di cui all'art. 44, lett. b), dpr 380/2001, nonché del reato di cui agli artt. 93, 94 e 95, riconoscendogli il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al ripristino dello stato dei luoghi.

La Cassazione osserva che nel rendere fruibile il locale sottotetto attraverso l'abbassamento del piano di calpestio e la predisposizione di impianti elettrici, si ha una vera e propria modifica della destinazione d'uso.

Quanto alla necessità del permesso di costruire in relazione al mutamento della destinazione d'uso del sottotetto per finalità abitative, gli ermellini osservano che correttamente i giudici di appello richiamano la consolidata giurisprudenza della Corte secondo cui:

la destinazione abitativa di un sottotetto, che secondo gli strumenti urbanistici aveva soltanto una funzione tecnica, costituisce mutamento di destinazione d'uso per il quale è necessario il rilascio preventivo del permesso di costruire, atteso che la variazione avviene tra categorie non omogenee (Sez. 3, n. 17359 del 08/03/2007 – dep. 08/05/2007, P.M. in proc. Vazza, Rv. 236493).

Volumi tecnici

I giudici supremi chiariscono, inoltre, che per l'identificazione dei volumi tecnici va fatto riferimento ai seguenti 3 parametri:

- il primo di tipo funzionale, dovendo sussistere un rapporto di strumentalità necessaria del volume tecnico con l'utilizzo della costruzione;
- il secondo riguarda l'impossibilità di elaborare soluzioni progettuali diverse all'interno della parte abitativa, per cui tali volumi devono essere ubicati solo all'esterno;
- il terzo, infine, la necessaria proporzionalità fra le esigenze edilizie ed i volumi, che devono limitarsi a contenere gli impianti serventi della costruzione principale e devono essere completamente privi di una propria autonomia funzionale, anche solo potenziale.

Nel caso in esame, la natura delle opere realizzate all'interno del sottotetto dimostrava inequivocabilmente la modifica della destinazione d'uso e la sua trasformazione in unità abitativa; dagli elementi

individuati si ha che:

- la realizzazione di il locale sottotetto con vani distinti e comunicanti con il piano sottostante mediante una scala interna, rende evidente la finalità abitativa del locale sottotetto;
- il locale sottotetto, è fornito di impiantistica elettrica e televisiva, di impiantistica idraulica e di riscaldamento in fase di completamento;
- l'area completamente pavimentata ad eccezione di un piccolo locale, la cui destinazione alla realizzazione di un bagno è dimostrata dalla presenza di impiantistica idraulica.

Pertanto, l'abuso edilizio effettivamente sussiste.

Richiamandosi sul punto la consolidata giurisprudenza amministrativa, si conclude che: per la normativa edilizia (art. 3 comma 1, lettere a e c del T.U. n. 380 del 2001, in combinato disposto con l'art. 10 comma 1, lett. c e con l'art. 23-ter del medesimo T.U.), le opere interne e gli interventi di ristrutturazione urbanistica, come pure quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire ogni qualvolta comportino mutamento di destinazione d'uso tra due categorie funzionalmente autonome (v., tra le tante: T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 04/04/2017, n.4225).

Link di riferimento: <http://www.geometrimo.it/wp-content/uploads/2019/03/Ordinanza-Cassazione-11-gennaio-2019-n.-9046.pdf>

CIRCOSTANZE DI REVOCA DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE

Ordinanza Corte di Cassazione n° 9210/2019 del 11.01.2019

Ok alla revoca dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva se all'immobile è conferita un'altra destinazione o si è provveduto alla sanatoria

L'ordinanza di demolizione di opere abusive può essere revocata solo in caso di modifica della destinazione delle opere cui si riferisce; può essere invece sospesa se, in brevissimo tempo, verrà adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento in contrasto con il detto ordine di demolizione.

Il chiarimento arriva dai giudici di Cassazione con l'ordinanza n. 9210/2019.

Il caso

Il caso in esame riguarda il ricorso di un cittadino contro l'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata che rigettava l'istanza di sospensione dell'ingiunzione a demolire proposta dal privato, proprietario dell'immobile abusivo.

Contro tale provvedimento, il proprietario ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento lamentando vizio di violazione di legge e mancata assunzione di prove.

A detta dei giudici di Cassazione il ricorso è inammissibile in quanto si fonda su motivi generici e manifestamente infondati.

Revoca o sospensione dell'ordine di demolizione

La Cassazione chiarisce, inoltre, quali sono i casi in cui è possibile revocare o sospendere l'ordine di abbattimento di edifici realizzati abusivamente, ossia senza titolo edilizio.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale della Corte:

l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza penale passata in giudicato può essere revocato esclusivamente se risulta assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente, e che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria (Sez. 3, 16 aprile 2002, Cassarino, m. 221.974).

In caso di altra destinazione, quindi, l'abbattimento del manufatto non sarebbe sensato data la preventiva modifica dello stato della costruzione. Mentre può essere sospeso solo quando sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con il detto ordine di demolizione, non essendo invece sufficiente una mera possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile ed in particolare la semplice pendenza della procedura amministrativa o giurisdizionale, in difetto di ulteriori concomitanti elementi che consentano di fondare positivamente la valutazione prognostica

In pratica, si può ricorrere alla sospensione dell'ordine di demolizione solo in presenza di elementi concreti che prevedano in tempi brevi l'adozione di un provvedimento che si porrà in contrasto con l'abbattimento, o in presenza di una istanza di condono/sanatoria. Il ricorso a ipotetici provvedimenti da eseguirsi in tempi lontani e non prevedibili non è ammesso.

Nel caso in esame, non era stato emesso alcun provvedimento di sanatoria né erano pendenti procedimenti di sanatoria: il ricorso è pertanto respinto.

Link di riferimento: <http://www.ambientediritto.it/home/giurisprudenza/corte-di-cassazione-penale-sez-7-04032019-ordinanza-n9210>



ELETTROTECNICA

ELETTROTECNICA

DM 37/08: INDICAZIONI DAL MISE SULLE ABILITAZIONI LIMITATE

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha fornito alcuni chiarimenti circa la possibilità che le imprese di installazioni impianti possano o meno essere abilitate ai sensi del DM 37/08 anziché per interi settori, anche per specifici ambiti di ciascun settore, le abilitazioni limitate
Nella circolare 3717 del 13 marzo 2019 vengono fornite indicazioni relative a:

Lettera A (impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere) può essere consentito di rilasciare sia un'abilitazione per l'intera lettera (l'impresa è nelle condizioni di poter svolgere l'attività di installazione di tutti gli impianti specificati) sia un'abilitazione parziale, limitata ad una singola tipologia o più tipologie di impianti

Lettera B (impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere) e Lettera C (impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali) può essere consentita un'abilitazione piena o limitata a singole tipologie di impianti

Per quanto riguarda la Lettera C è bene sottolineare che il MISE ha comunicato che l'attività relativa alla realizzazione delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali non possa essere scissa rispetto all'intero settore o alla singola tipologia di impianti (cioè impianti di riscaldamento o di climatizzazione o di condizionamento o di refrigerazione) per il quale l'interessato fosse abilitato.

Questo significa che l'abilitazione all'installazione degli impianti di riscaldamento ricopre anche l'abilitazione alla realizzazione delle relative opere di evacuazione, di ventilazione e di aerazione predette.

Lettera D (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie) solo abilitazione piena

Lettera E (impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali) solo un'abilitazione piena

Lettera G (impianti di protezione antincendio) solo abilitazione piena.

Resta ovviamente inteso che affinché un soggetto possa essere abilitato a svolgere l'attività di settore occorre che lo stesso abbia i necessari requisiti tecnico professionali.

Link di riferimento: https://www.mise.gov.it/images/stories/recuperi/Impresa_internazionalizzazione/DM-22-gennaio-2008.pdf



ENERGIA

ACCERTAMENTO INFRAZIONI ATTESTATI PRESTAZIONE ENERGETICA

Decreto Dirigenziale Regione Lombardia n° 3254/2019 (B.U.R.L. del 15 marzo 2019, n° 11)

Redazione APE Lombardia, ecco i nuovi criteri per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni. Accertamenti documentali e con rilievo

Pubblicato sul BURL (del 15 marzo 2019, n. 11) il Decreto Dirigenziale Lombardia n. 3254/2019 che fissa i nuovi criteri per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni in caso di trasgressione delle disposizioni per la redazione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici (APE).

La valutazione della conformità degli APE comporta la verifica dei dati di input al calcolo della prestazione energetica considerati dal soggetto certificatore e la valutazione della correttezza degli adempimenti amministrativi correlati alla produzione dell'APE, ad esempio:

- l'utilizzo della corretta modalità di calcolo
- il rispetto dei requisiti del soggetto certificatore

In caso di violazione a quanto previsto dalla disciplina regionale in merito all'efficienza e alla certificazione energetica, l'esito dell'accertamento è negativo, quindi l'APE viene annullato.

Decreto Dirigenziale Lombardia n. 3254/2019

Il nuovo Decreto Dirigenziale Lombardia n. 3254/2019, che sostituisce il precedente n. 53/2018, prevede:

- la modifica parzialmente dei criteri approvati con decreto 53/2018 per l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 27 della legge regionale n. 24/2006 e s.m.i., in caso di trasgressione delle disposizioni per la redazione degli APE
- i criteri per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni
- che l'ingiunzione al pagamento della sanzione, nel caso in cui il trasgressore non si avvalga delle facoltà di oblazione prevista dalla l. 689/81, è emessa direttamente da Regione Lombardia e non da ILspa

L'aggiornamento si è reso necessario perché è sorta l'esigenza di modificare, in base agli accertamenti svolti nel corso del 2018, alcuni criteri già approvati, allo scopo di rendere così più celere l'attività degli ispettori.

Il provvedimento rappresenta, quindi, il nuovo ed unico riferimento per la definizione della procedura di accertamento della conformità degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) in Lombardia, con l'individuazione dei criteri e delle modalità di accertamento delle infrazioni e applicazione delle sanzioni relative.

In particolare, il decreto definisce le modalità operative per l'esecuzione di:

- accertamenti documentali, che prevedono la verifica dei dati relativi agli APE, prodotti ai sensi del decreto n. 5796/2009 o del decreto n. 6480/2015 e s.m.i., in assenza di rilievo presso l'edificio
- accertamenti con rilievo, volti a verificare la corrispondenza di alcuni dei dati di input al calcolo della prestazione energetica dichiarati dal certificatore con il reale stato di fatto dell'edificio

Per ciascuna delle due tipologie di accertamenti sono previste le relative sanzioni da applicare.

Link di riferimento: <http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/temp/15536016429888589784392194487731.pdf#page=74>

IMPIANTI ALIMENTATI A BIOGAS, NUOVA GUIDA DEL GSE

Addendum alle procedure applicative del DM 23.06.2016 del 15.03.2019

Pubblicata la guida relativa agli incentivi per la produzione di energia elettrica utilizzando impianti alimentati a biogas, a seguito dell'entrata in vigore della legge di Bilancio 2019

Il GSE, Gestore Servizi Energetici, ha pubblicato un documento che integra, con le novità introdotte dall'art 1 commi da 954 a 957 della legge n. 145/2018 (Legge Bilancio 2019), le disposizioni in materia di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati a biogas di potenza fino a 300 kW.

Nello specifico, il documento contiene:

- capitolo 1: i requisiti e le modalità necessari per l'accesso agli incentivi
- capitolo 2: il regolamento per l'iscrizione al registro
- capitolo 3: le novità e modifiche in termini di richiesta ed erogazione degli incentivi
- capitolo 4: il periodo di applicazione delle disposizioni in parola

In particolare alcuni paragrafi forniscono ulteriori dettagli su:

- le procedure per la richiesta di accesso agli incentivi
- le modalità di calcolo e di erogazione degli incentivi
- i principi dello svolgimento dei controlli e delle verifiche sugli impianti.

Al documento seguono i seguenti allegati:

- allegato A : schemi illustrativi per la determinazione delle tariffe incentivata
- allegato B : documentazione per la richiesta di accesso agli incentivi
- allegato C : modelli

Il GSE ricorda che entro il 31 marzo 2019 pubblicherà il Bando per l'iscrizione al Registro. Con un successivo avviso verrà comunicata l'apertura del portale informatico FER-E necessario alla presentazione delle richieste di iscrizione al Registro e all'accesso agli incentivi.

Link di riferimento: https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/FER%20ELETTRICHE/NORMATIVE/ADDENDUM%20alle%20PA%20DM%2023%20giugno%202016%20Bio-gas%20300%20kW%202019.pdf

REGIONE LOMBARDIA: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI

Regione Lombardia ha approvato il bando per il riconoscimento di contributi economici per l'acquisto, il noleggio o il leasing di ausili e strumenti tecnologicamente avanzati per persone con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).

Il bando mette a disposizione delle persone con disabilità e delle famiglie dei minori con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) 2.606.000 euro.

Queste risorse andranno a sostenere l'acquisto, il noleggio o il leasing di ausili o strumenti tecnologicamente avanzati, con massimali di contribuzione diversificati per ognuna delle quattro aree di intervento: domotica, mobilità, informatica e altri ausili.

Obiettivo della misura è quello di sostenere -tramite un contributo economico- le persone con disabilità nell'accesso a strumenti tecnologicamente avanzati finalizzati a implementare le abilità della persona e migliorare la sua qualità di vita.

Possono partecipare al presente bando giovani o adulti con disabilità e minori o giovani con disturbo specifico di apprendimento (DSA). Viene richiesto come requisito un ISEE inferiore o uguale a 30mila euro. I richiedenti non devono aver ricevuto il contributo per l'acquisizione di strumenti tecnologicamente avanzati ai sensi della L.R. 23/1999 nei 5 anni precedenti la misura e nella stessa area. Il contributo viene riconosciuto nella misura del 70% della spesa ammissibile (non inferiore a 300 euro) e comunque non superiore a 16.000 euro ed entro i seguenti limiti:

- personal computer da tavolo o tablet comprensivi di software specifici, contributo massimo erogabile, comprensivo di software di base e di tutte le periferiche, 400 euro;
- personal computer portatile comprensivo di software specifici, contributo massimo erogabile, com-

- comprensivo di software di base e di tutte le periferiche, 600 euro;
- protesi acustiche riconducibili: contributo massimo erogabile 2.000 euro;
- adattamento dell'autoveicolo, compresi i beneficiari dell'art. 27 della legge 104/92, contributo massimo erogabile 5.000 euro.

La domanda di partecipazione può essere presentata a partire dal 16 gennaio esclusivamente online sulla piattaforma informativa "Bandi online". La domanda inoltre deve avere in allegato il preventivo, o la fattura, o la ricevuta fiscale della spesa sostenuta ovvero, in caso di ausili o strumenti particolarmente costosi acquistati tramite rateizzazione, la copia del contratto di finanziamento, da caricare elettronicamente sul sistema informativo.

DETRAZIONI FISCALI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA 2019

Sono online i due nuovi siti ENEA per la trasmissione dei dati degli interventi di risparmio energetico - con data di fine lavori nel 2019 - che accedono alle detrazioni fiscali.

I siti sono entrambi raggiungibili anche ai seguenti indirizzi: <https://detrazionifiscali.enea.it> o dalla pagina www.acs.enea.it cliccando sul tasto INVIO.

Per entrambe le misure di incentivazione dalla pagina <https://detrazionifiscali.enea.it> è possibile consultare e scaricare i relativi documenti di riferimento quali:

- Elenco degli interventi
- "Guida rapida"
- "Vademecum"
- Risposte alle domande più frequenti (FAQ)
- Guide dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre ENEA ha creato una "finestra per il cittadino": il lunedì (dalle 12.00 alle 15.50) e il mercoledì (dalle 10.30 alle 14.00) sulla pagina www.acs.enea.it/contatti è possibile inviare quesiti ai nostri tecnici cliccando sui link in verde.

Il termine per la trasmissione dei dati all'ENEA, per entrambi i meccanismi di detrazione fiscale, è di 90 giorni dalla data di fine lavori. Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2019 e l'11 marzo 2019, il termine di 90 giorni decorre dall'11 marzo, giorno di messa online del sito.



FISCALE

FISCALE

DECESSO DEL PROFESSIONISTA E CHIUSURA PARTITA IVA

Interpello Agenzia delle Entrate n. 34/2019 del 11.03.2019

Le Entrate chiariscono che gli eredi di un professionista defunto non possono chiudere la sua partita IVA fino a quando non viene incassata l'ultima parcella

Con l'interpello n. 34/2019 l'Agenzia delle Entrate illustra gli adempimenti cui sono tenuti gli eredi di un professionista titolare di partita IVA. In particolare, viene chiarito quando è possibile per gli eredi chiudere la partita IVA del defunto.

Quesito

L'erede di un professionista deceduto nel 2018 interpella le Entrate in merito agli obblighi ai fini

dell'imposta sul valore aggiunto cui è tenuto.

In particolare, l'istante rappresenta che:

1. negli anni passati il professionista defunto ha emesso fatture con IVA ad esigibilità differita nei confronti della Pubblica amministrazione, fatture non ancora rimosse alla data del decesso, ed i cui tempi di riscossione non sono prevedibili e, certamente, saranno più lunghi dei sei mesi previsti dall'articolo 35-bis del dpr n. 633/1972 per chiudere la partita IVA
2. nel corso dell'anno 2018, sono state effettuate e concluse prestazioni professionali non ancora fatturate alla data del decesso. Si tratta di lavori eseguiti sempre nei confronti della PA per i quali non è ancora intervenuta la liberatoria da parte del committente per considerare la prestazione ultimata (ancorché nella sostanza terminata) e, quindi, fatturabile

Si pone, dunque, il problema di come versare l'imposta non ancora incassata, nell'eventualità che si debba comunque procedere entro sei mesi dalla morte a chiudere la partita IVA; nonché se considerare le prestazioni non ancora fatturate comunque concluse e, quindi, rilevanti ai fini IVA, nonostante la mancanza di autorizzazione della PA ad emettere fattura.

Parere dell'Agenzia

Le Entrate premettono che il quesito prospettato dall'istante si inserisce nell'ambito di un tema complesso, quello della cessazione dell'attività professionale, che ha visto nel tempo diversi pronunciamenti sia da parte dell'amministrazione finanziaria che della giurisprudenza.

In linea generale, la cessazione dell'attività professionale, con conseguente estinzione della partita IVA, non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate.

Pertanto, il professionista che non svolge più l'attività professionale non può estinguere la partita IVA in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare nei confronti dei propri clienti.

Ciò significa che, in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto sino a quando non viene incassata l'ultima parcella. Resta salva per gli eredi la possibilità di anticipare la fatturazione delle prestazioni rese e di chiudere la partita IVA, salvo, in tale evenienza, computare nell'ultima dichiarazione annuale IVA "anche le operazioni indicate nel quinto comma dell'articolo 6, per le quali non si è verificata l'esigibilità dell'imposta" (così l'articolo 35 comma 4 del decreto IVA), ossia anticipare l'esigibilità rispetto al momento dell'effettivo incasso.

Link di riferimento: <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/marzo+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+34+del+11+marzo+2019/Risoluzione+n.+34+del+11032019.pdf>

NUOVO MODELLO 2019 PER CONTRATTI DI LOCAZIONE

Disposizione Agenzia delle Entrate n° 64442/2019 del 19.03.2019

Il nuovo modello per i contratti di locazione che contiene anche una

sezione per l'applicazione della cedolare secca prevista dalla legge di Bilancio 2019

Approvato da parte delle Entrate il nuovo modello, e le relative istruzioni, denominato "modello RLI" per la Registrazione dei contratti di Locazione di Immobili.

Il modello è composto da:

- quadro A – Dati generali, nel quale sono contenuti i dati utili alla registrazione del contratto (quali la tipologia del contratto, la data di stipula e la durata della locazione), la sezione dedicata agli adempimenti successivi (tra i quali proroga, cessione, subentro e risoluzione), i dati del richiedente, la registrazione e la sezione riservata alla presentazione in via telematica
- quadro B – Soggetti, in cui sono indicati i dati dei locatori e dei conduttori
- quadro C – Dati degli immobili, riguardante i dati degli immobili principali e delle relative pertinenze
- quadro D – Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca, contenente le informazioni relative al regime della cedolare secca
- quadro E – Locazione con canoni differenti per una o più annualità, in cui possono essere indicati

i diversi canoni di locazione pattuiti nel contratto per le successive annualità.

Il modello RLI è utilizzato per:

- richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili
- richiedere eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte e di eventuali interessi e sanzioni
- l'esercizio dell'opzione o della revoca della cedolare secca per i contratti aventi ad oggetto unità immobiliari commerciali di categoria catastale C/1 e relative pertinenze (art. 1, comma 59, della legge n. 145/2018)
- la comunicazione dei dati catastali ai sensi dell'art. 19, comma 15, del dl n. 78/2010
- la registrazione dei contratti di affitto dei terreni e degli annessi "titoli PAC"
- la registrazione dei contratti di locazione con previsione di canoni differenti per le diverse annualità
- la registrazione dei contratti di locazione a tempo indeterminato
- il ravvedimento operoso.

Il modello deve essere presentato unicamente in modalità telematica, direttamente o per il tramite dei soggetti indicati nell'art. 15 del decreto direttoriale del 31 luglio 1998. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione.

Cedolare secca per immobili residenziali e commerciali

Nella sezione D del Modulo è possibile richiedere l'applicazione della cedolare secca, qualora si avessero i requisiti.

Ricordiamo che a partire dal 2011, l'art. 3 del dlgs 23/2011, ha introdotto il nuovo regime facoltativo della cedolare secca, alternativo a quello ordinario, di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione per finalità abitative degli immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze.

Il locatore grazie al modulo può revocare l'opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l'opzione entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità di riferimento.

La revoca comporta il pagamento dell'imposta di registro dovuta per detta annualità di riferimento e per le successive.

La possibilità di utilizzare tale regime con la legge di Bilancio 2019 è stata estesa agli immobili commerciali categoria C1. Per ulteriori dettagli sulla cedolare secca sugli immobili commerciali introdotte dalla legge di Bilancio 2019 rimandiamo ad un precedente articolo di BibLus-net.

Link di riferimento: <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/47044511-9d3d-4e15-bd57-64dbf8f30647/provvedimento%2BRLI%2B3.0.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=47044511-9d3d-4e15-bd57-64dbf8f30647>

REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI

Provvedimento Agenzia delle Entrate n° 62274 del 15 marzo 2019

Le istruzioni delle Entrate per rimediare alle violazioni formali:

versamento di 200 euro per ogni periodo d'imposta e rimozione dell'errore

Il dl n. 119/2018 (decreto Fiscale) ha introdotto la definizione agevolata, ossia la possibilità di regolarizzare, per ciascun periodo d'imposta, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale: le cosiddette "violazioni formali"

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 62274 del 15 marzo 2019 ha stabilito le modalità, le regole e la tempistica per la regolarizzazione degli errori formali che non incidono sulla base imponibile, sull'imposta e sul pagamento: è necessario il versamento e la correzione dell'errore. Le violazioni formali oggetto di regolarizzazione sono quelle commesse fino al 24 ottobre 2018 da parte di:

- il contribuente
- il sostituto d'imposta
- l'intermediario
- altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti

Le violazioni formali regolarizzabili

Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle:

- per cui sono competenti gli uffici dell'Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative;
- commesse fino al 24 ottobre 2018 dal contribuente, dal sostituto d'imposta, dall'intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta, ai fini dell'Iva, dell'Irap, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d'imposta e sul relativo pagamento dei tributi.

La regolarizzazione, quindi, riguarda esclusivamente le violazioni, anche solo di comunicazione di dati, che non incidono sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta, ai fini di:

- Iva
- Irap
- imposte sui redditi e relative addizionali e imposte sostitutive
- ritenute alla fonte
- crediti d'imposta e relativo pagamento dei tributi

Di conseguenza, NON rientra nell'ambito di applicazione della regolarizzazione l'omessa presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, Irap o Iva.

Come regolarizzare le violazioni: versamento e rimozione

La regolarizzazione avviene mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24.

Al riguardo, il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d'imposta regolarizzare.

Tempistica e modalità di pagamento

Il versamento può essere effettuato in 2 rate di pari importo, di cui:

- la 1° entro il 31 maggio 2019
- la 2° entro il 2 marzo 2020

E' consentito, inoltre, anche il versamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

Rimozione

Inoltre, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del decreto, per il perfezionamento della regolarizzazione è richiesta anche la rimozione delle irregolarità od omissioni.

La rimozione va effettuata entro il 2 marzo 2020; il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato.

Link di riferimento: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Provvedimenti/2019/Marzo+2019+Provvedimenti/Provvedimento+15032019+regolarizzazione+violazioni+formali/Provvedimento_Art.+9_DL+119_2018_v_SCP_13.3.2019.pdf



LL.PP.

LL.PP.

CONTRIBUTO PER PROGETTAZIONE INTERVENTI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI

Il Ministero dell'Istruzione ha costituito un fondo di 50 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Le domande entro il 19 aprile

Publicato dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) un avviso pubblico per la messa in sicurezza degli edifici scolastici che istituisce un fondo di 50 milioni di euro.

In questo modo viene data attuazione a quanto previsto dall'art. 42 del dl n. 109/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 130/2018, che prevedeva il finanziamento della progettazione di interventi di messa in sicurezza da parte degli enti locali competenti degli edifici scolastici.

La scadenza del bando è il 18 aprile 2019 e il portale per l'inserimento dei dati sarà accessibile dal giorno 25 marzo 2019 fino alle ore 15:00 dello stesso giorno.

Avviso pubblico del MIUR

L'avviso pubblico contiene le modalità ed i termini da rispettare per ottenere l'inserimento nella graduatoria.

Sono ammesse le richieste di contributo per affidamenti di incarichi di progettazione per interventi di messa in sicurezza di edifici adibiti ad uso scolastico, censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

L'importo richiesto per l'affidamento dell'incarico di progettazione con riferimento ad ogni singolo edificio non potrà essere superiore all'8% dell'importo presunto dei lavori, comprensivo di la ed oneri previdenziali. La candidatura può essere comprensiva di tutti i livelli di progettazione, fino all'esecutivo.

Sono ammesse:

- n. 4 candidature massime per ciascun Comune e/o unioni di Comuni
- n. 5 candidature per i Comuni capoluogo di Provincia
- n. 8 candidature per ciascuna Provincia e/o Città metropolitana

Gli enti locali interessati devono far pervenire la propria candidatura, utilizzando esclusivamente la piattaforma informativa, pena la non ammissione, collegandosi alla pagina web del sito del Ministero, entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 18 aprile 2019.

La valutazione delle candidature ai fini dell'assegnazione dei contributi prevede un maggior punteggio per i seguenti criteri:

- edifici realizzati prima e fino al 1970, +10 punti
- quota di cofinanziamento dal 51% in poi, +10 punti
- zona sismica 1, +10 punti
- edificio incluso in programmazione triennale 2018-2020, +15 punti
- edificio per cui si rende necessaria nuova costruzione in luogo dell'adeguamento sismico, +10 punti
- edificio privo di certificato di agibilità, +15 punti
- edificio con ordinanza o provvedimento di chiusura di data antecedente al presente avviso, +15 punti
- numero di studenti presenti nell'edificio scolastico oltre 1.000 alunni, +15 punti

La graduatoria viene redatta, sulla base dei punteggi indicati e assegnati a ciascun edificio scolastico, oggetto di candidatura e indica altresì l'importo assegnato.

Saranno ammessi a finanziamento tutti gli enti collocati in graduatoria nei limiti delle risorse disponibili.

Gli enti potranno chiedere una volta ricevute le linee guida, entro il termine che nelle stesse sarà indicato, il 20% del contributo finanziario richiesto in anticipazione, un ulteriore 30% allatto dell'aggiudicazione e, poi, il saldo alla presentazione del verbale di validazione del progetto esecutivo e della determinazione di approvazione della regolarità di esecuzione del servizio, previa rendicontazione delle risorse già erogate.

Link di riferimento: http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/allegati/Avviso%20di%20concessione%20contributi%20per%20la%20progettazione.pdf



VIGILI DEL FUOCO

VIGILI DEL FUOCO

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI, MODIFICHE AL D.M. 03.08.2015

Circolare Consiglio Nazionale Ingegneri n° 361/XIX Sess./2019 del 13.03.2019

I chiarimenti del CNI in merito all'eliminazione del doppio binario, a seguito delle modifiche del Codice prevenzione incendi

Con la circolare n. 361/XIX Sess./2019 il CNI, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, fornisce chiarimenti a seguito dell'approvazione da parte del CCTS, Comitato Centrale Tecnico Scientifico, delle modifiche aldm del 3 agosto 2015 che prevedono l'eliminazione del doppio binario per le ex attività non normate.

Le modifiche al Codice di prevenzione incendi (febbraio 2019)

Nella seduta del CCTS del 21 febbraio sono state approvate le modifiche al Codice di prevenzione incendi che prevedono l'eliminazione del cosiddetto "doppio binario" per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco.

Queste modifiche, che entreranno in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in Gazzetta Ufficiale, pongono fine al periodo transitorio (di circa quattro anni) di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la sola progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica.

Saranno ben 42 le attività soggette alle modifiche, comprese nell'Allegato 1 del DPR n. 151/2011, per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l'unico riferimento progettuale. Invece saranno per ora escluse da tale obbligo le RTV attuali:

- uffici
- autorimesse
- scuole
- alberghi
- attività commerciali

per le quali l'uso del Codice resterà un'opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.

L'obbligo riguarderà sia le attività di nuova realizzazione sia le modifiche, anche parziali, alle attività esistenti qualora le misure di sicurezza antincendio presenti nella parte di attività non interessata dall'intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare.

Le nuove modifiche precisano altresì che le disposizioni contenute nel Codice possono costituire utile riferimento sia per le attività non soggette, che per le attività soggette non rientranti nei limiti di assoggettabilità dell'Allegato 1 al DPR n. 151/2011.

Le novità introdotte

Con il decreto presentato il 21 febbraio vengono introdotti due elementi:

1- l'ampliamento del campo di applicazione del dm 3 agosto 2015 e s.m.i. ad alcune attività (da 19 a 26, 69, 72 e 73 dell'allegato I al DPR n. 151/2011). Si sottolineano in particolare:

- l'introduzione dell'attività 69: l'emanazione della RTV8 ha fornito le disposizioni per i locali adibiti ad esposizione e vendita, limitando a questi l'applicazione del Codice
- l'introduzione dell'attività 72, legata all'RTV edifici destinati a musei, gallerie, biblioteche ecc.
- l'introduzione dell'attività 73

2 – l'obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente "non normate", in sostituzione dei "criteri tecnici di prevenzione incendi". Il decreto di modifica interviene sulla modalità di applicazione del codice, prima facoltativa, rendendo lo cogente in alcune situazioni:

- a. il Codice si applica obbligatoriamente a tutte le attività incluse nel campo di applicazione e non dotate di RTV “di nuova realizzazione”
- b. il Codice si applica agli interventi di modifica di attività esistenti, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall'intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare
- c. per gli interventi di modifica non rientranti nel caso b), rimane la possibilità di continuare ad applicare i criteri generali di prevenzione incendi, fatta salva la possibilità di applicare il codice all'intera attività
- d. il Codice può essere di riferimento per le attività non soggette (sia per quelle al di sotto delle soglie dell'allegato I, sia per quelle non ricadenti nell'allegato I)
- e. per le attività dotate di RTV rimane la possibilità di scegliere tra la regola tecnica tradizionale e il Codice.

Le modalità di applicazione indicate vengono sintetizzate nella tabella seguente.

Tipologia di attività		Progettazione nuove attività	di	Progettazione di modifiche / ampliamenti di attività esistenti
Attività soggette	Senza RTV	Solo Codice		<ul style="list-style-type: none"> • Codice • Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività
	Con RTV	Si può scegliere tra:		
Attività non soggette		Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali		

Link di riferimento: <http://cni-online.it/Home/Details/16754>